

Articolo 1

Finalità del contributo

1. L'art. 48, comma 1, della legge provinciale n. 4/2003 prevede la concessione di contributi per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità.

2. L'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 4/2003 prevede che gli aiuti previsti al comma 1 possono essere concessi anche alle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale.

3. Il contributo rientra nell'ambito dei Reg. (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 e n. 717 del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura.

Articolo 2

Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi per l'incentivazione di programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale, sono:

- 1) i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), della L.P. 4/2003 (imprese agricole singole, società costituite per la conduzione di imprese agricole, enti pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole);
- 2) i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), della L.P. 4/2003 (cooperative agricole e di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, associazioni agrarie);
- 3) i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.P. 4/2003, (associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia,);
- 4) i consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- 5) le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, singole o associate;

Articolo 3

Spese ammissibili, limiti minimi e percentuali di contributo

1. Per i controlli effettuati a garanzia del rispetto dei disciplinari delle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale (marchio di qualità con indicazione di origine - Qualità Trentino), la spesa ammissibile è determinata, coerentemente con l'attività di controllo prevista, sulla scorta dell'esposizione dei costi dei controlli, ivi comprese le analisi sui campioni prelevati, che saranno effettuati dall'Organismo di certificazione incaricato o abilitato. E'

ammissibile anche l'importo relativo all'I.V.A. qualora risulti essere un costo per il soggetto beneficiario.

2. La spesa ammissibile è individuata con riferimento alle spese preventivate e non può essere inferiore a Euro 1.000,00.=.

3. Sono ammesse solo le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4. I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali:

- 100% del costo effettivo dei controlli, il primo anno
- 85% il secondo anno
- 70% il terzo anno
- 55% il quarto anno
- 40% il quinto anno
- 25% il sesto anno

fatti salvi i limiti del "de minimis" Reg. (UE) 1407/2013, 1408/2013 o 717/2014 indicati nella domanda del contributo. Per gli anni successivi non sono concessi contributi.

6. Il contributo può essere erogato in via anticipata, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia Autonoma di Trento, fino alla misura massima del 40%.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande di contributo, redatte in conformità alla modulistica predisposta dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale (di seguito "struttura provinciale competente") e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia, sono presentate **dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno di riferimento.**

2. Le domande di contributo possono essere presentate per un periodo di massimo sei anni a decorrere dal primo anno di presentazione.

3. Le domande sono presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso la struttura provinciale competente;
- tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;
- a mezzo fax o in modalità telematica a mezzo posta elettronica all'indirizzo: serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it;

4. Le domande di contributo, pena la loro inammissibilità, devono contenere:

- a) l'oggetto della richiesta;
- b) i dati identificativi del richiedente;
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il fatto di non avere ottenuto o richiesto altri contributi per le stesse finalità e per l'esercizio finanziario in corso, se non nel limite delle vigenti disposizioni;

5. Alla domanda, **pena la non ammissibilità della stessa**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- programma di attività di controllo che sarà effettuata dall'Organismo abilitato dalla Provincia Autonoma di Trento, con elencazione analitica delle spese che saranno sostenute per la certificazione del prodotto;
- eventuale copia del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del programma di attività di controllo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti "de minimis":
Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013: aiuti di importanza minore, da parte dei beneficiari indicati al precedente art. 2, punti 2), 3), 4) e 5);
Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013: aiuti di importanza minore da parte dei beneficiari indicati al precedente art. 2, punto 1);
Regolamento (CE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014: aiuti di importanza minore da parte dei beneficiari di cui all'art. 2 operanti nel settore della pesca
relativamente all'esercizio finanziario in cui è stata presentata la domanda ed ai due precedenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, solo nel caso in cui si chieda la liquidazione dell'acconto del 40% del contributo ammissibile in via preventiva.

Articolo 5

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente, sulla base delle previsioni di spesa indicate nella documentazione allegata alla domanda, in coerenza con l'attività di controllo prevista e nel limite delle risorse finanziarie disponibili, determina la spesa ammissibile in via preventiva e il relativo contributo.

2. Il contributo è concesso con determina del dirigente della struttura provinciale competente entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo nell'esercizio di riferimento, la struttura competente provvede ad una riduzione percentuale su tutte le domande proporzionata alle risorse mancanti.

Articolo 6

Liquidazione del contributo e documentazione da presentare

1. Ai fini della liquidazione del contributo, si procede alla riduzione della spesa ammessa in via preventiva qualora dalla verifica della documentazione si riscontrino spese inferiori o documentazione non regolare.

2. Ai fini della liquidazione, unitamente alla domanda di liquidazione del contributo, deve essere presentata la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'attività di controllo svolta, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con elencazione analitica dei costi sostenuti e controfirmata dall'Organismo di certificazione incaricato o abilitato; i controlli indicati nella relazione devono essere certificati successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- copia delle fatture quietanzate emesse successivamente alla presentazione della domanda dall'Organismo di certificazione incaricato o abilitato per le verifiche effettuate dopo la presentazione delle domande;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973.

Articolo 7

Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Il termine per l'avvio e il completamento dell'iniziativa coincide con l'esercizio finanziario dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.

2. Il termine per la rendicontazione delle spese sostenute per l'iniziativa è fissato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della domanda.

3. Il termine per la rendicontazione, può essere prorogato – su richiesta del beneficiario e per cause non direttamente imputabili al medesimo – una sola volta, previa richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine stesso. Il mancato rispetto del termine, eventualmente prorogato, comporta la decadenza del contributo concesso.